



Agenzia delle Entrate - Circolare n° 9 del 24 aprile 2013

Risposte a quesiti relativi ad associazioni e società sportive che hanno optato per il regime fiscale forfettario Legge 398/1991

Con la circolare n. 9/E emanata ieri l'Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti problematici che riguardano le associazioni sportive dilettantistiche che applicano il regime forfettario della legge n. 398/1991.

In particolare vengono fornite risposte a 3 specifici quesiti relativi al mancato rispetto di adempimenti di carattere formale ed alle conseguenze sulla possibile decadenza dalle agevolazioni previste dalla legge n. 398 del 1991.

1. EFFETTI DELLA MANCATA TENUTA DEL MODELLO PREVISTO DAL DM 11 02 1997

Nel primo quesito si chiede se la mancata tenuta del prospetto di cui al Dm 11 febbraio 1997, sul quale i soggetti in regime forfettario devono annotare l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, possa comportare la decadenza dalle agevolazioni previste dalla legge n. 398 del 1991.

L'agenzia delle Entrate ritiene che l'ente sportivo dilettantistico possa comunque continuare ad applicare le agevolazioni della legge n. 398/1991 sempre che sia in grado di fornire all'amministrazione finanziaria i riscontri contabili, quali fatture, ricevute, scontrini fiscali ovvero altra documentazione utile ai fini della corretta determinazione del reddito e dell'Iva.

L'omissione dell'adempimento, quindi, non comporta automaticamente la decadenza dai benefici fiscali di cui alla legge n. 398/1991, la possibilità di mantenere le agevolazioni è però subordinata alla sussistenza dei requisiti sostanziali richiesti dalla specifica normativa.

2. EFFETTI DELLA MANCATA TENUTA DEL RENDICONTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 5, COMMA 5, DEL DM 26 NOVEMBRE 1999, n. 473

Nel secondo quesito si chiede se la mancata compilazione dello specifico rendiconto previsto dall'articolo 5 del Dm n. 473/1999 (da compilare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio) comporti la disapplicazione della disposizione recata dall'articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999 che prevede che non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore a 51.645,69 euro:

- a) i proventi realizzati dagli enti sportivi dilettantistici nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- b) i proventi realizzati per il tramite di raccolte pubbliche di fondi.

La circolare precisa che la mancata compilazione dello specifico rendiconto previsto dall'articolo 5 del Dm n. 473/1999 non comporta l'inapplicabilità della disposizione di esclusione dall'Ires per i proventi realizzati e non rilevati, sempre che, in sede di controllo, sia comunque possibile fornire una documentazione idonea ad attestare la realizzazione dei proventi esclusi dal reddito imponibile.

3. VIOLAZIONI FORMALI DEGLI OBBLIGHI STATUTARI CONCERNENTI LA DEMOCRATICITÀ E L'UGUAGLIANZA DEI DIRITTI DI TUTTI GLI ASSOCIATI

Il terzo quesito riguarda la violazione di natura formale rispetto alle modalità di convocazione dell'assemblea dei soci e di redazione dei verbali che sono considerati indicatori della reale natura associativa dell'ente e dell'effettiva democraticità del sodalizio. (non rituale convocazione dell'assemblea, assenza dei nomi dei partecipanti nei verbali di assemblea, mancato inserimento dei nomi degli associati nel libro soci, etc.)

Sul punto l'Agenzia fa presente che la questione non è tanto riferita alle modalità di convocazione del socio in assemblea (anche una e-mail può andare bene) quanto alla circostanza che il sodalizio oggetto di controllo dia prova che il rapporto con i propri associati è effettivo e continuativo.

Al riguardo, la circolare elenca una serie di comportamenti che possono far pensare alla violazione della clausola della democraticità. Tra questi, ad esempio, la circostanza che il voto in assemblea sia limitato a determinate categorie di soci oppure la presenza di quote associative differenziate a cui corrisponde una diversa posizione del socio in termini di diritti o, ancora, la mancanza assoluta di forme di comunicazione idonee ad informare gli associati delle convocazioni assembleari e delle decisioni degli organi sociali.

Si tratta, in pratica, di valutare caso per caso se le previsioni statutarie trovano corrispondenza nelle concrete modalità operative della singola associazione.

Se questo non accade, conclude la circolare, l'associazione sportiva dilettantistica deve decadere dai benefici della legge n. 398/1991 per mancata osservanza della clausola di cui all'articolo 90, comma 18, lettera e) della legge n. 289/2002.